

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CAMPI DA TENNIS

L'anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, tra i sigg.ri:

1.Responsabile dell'Area del Comune di Venosa (C.F. 86000090760), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
2., nato a il e residente in, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica

si stipula la seguente convenzione:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'affidamento alla _____, della gestione degli impianti sportivi comunali *Campi da tennis*, con annessi spogliatoi ed altri locali e ambienti inseriti nelle strutture di che trattasi.

La gestione comprenderà l'attuazione di tutto quanto inserito nell'offerta presentata in sede di gara e dovrà essere ispirata ai seguenti criteri:

1. mantenimento dell'uso pubblico degli impianti, con garanzia di fruizione da parte di qualsiasi cittadino od organismo, sulla base del *Piano tariffario* approvato ed allegato alla Deliberazione di C.C. n. ____ del _____;
2. svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva dilettantistica, in accordo e sinergia con i soggetti presenti sul territorio, comprese le istituzioni e le scuole;
3. assunzione degli oneri e responsabilità di custodia, gestione e manutenzione degli impianti;
4. controlli e garanzie di corretto uso degli impianti con la possibilità per il Comune di esercitare poteri sostitutivi.

La gestione degli impianti, fatta salva ogni ulteriore previsione contenuta nelle disposizioni della presente convenzione, è comprensiva delle seguenti prestazioni minime:

- Apertura e chiusura degli impianti, fatte salve le ulteriori esigenze manifestate dalla amministrazione comunale, comprese le giornate di svolgimento di manifestazioni od attività di interesse pubblico;
- custodia e sorveglianza dell'immobile, compresa la presenza continuativa di personale

addetto durante tutto il periodo d'apertura;

- pulizia, regolazione e manutenzione degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
- pulizia, cura ed ordinaria manutenzione degli immobili e delle aree di pertinenza;
- gestione delle richieste d'utilizzo degli impianti per la pratica sportiva da parte di qualsiasi soggetto od organismo.

ART. 2 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno descritte le aree e le strutture, gli accessori, i mobili, gli infissi, con specificazione della qualità e dello stato di manutenzione, e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.

Alla scadenza della presente convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti. Nell'eventualità di danni imputabili all'affidatario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall'Amministrazione comunale, a proprie cure e spese. In mancanza l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese dell'affidatario rivalendosi sulla cauzione, ed in qualsiasi altra forma di legge.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre), decorrente dal..... e fino al, con esclusione di proroga tacita o automatico rinnovo.

Il Comune di Venosa si riserva la facoltà di prolungarlo per la durata massima di ulteriori mesi 6 (sei).

L'affidamento può essere revocato in qualsiasi tempo per motivi di pubblico interesse, con preavviso di tre mesi senza che all'affidatario sia dovuto rimborso o indennizzo alcuno.

L'affidatario può recedere dal contratto anticipatamente con preavviso di almeno 6 (SEI) mesi.

ART. 4 – MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La gestione degli impianti sportivi comprende le seguenti prestazioni minime:

A) APERTURA E CHIUSURA

L'apertura degli impianti dovrà essere garantita, al mattino ed al pomeriggio, anche nelle giornate festive per le ore necessarie allo svolgimento di tutte le attività (allenamenti, gare, manifestazioni, ecc.).

Il servizio sarà continuativo ed esteso all'intero anno solare.

L'apertura degli impianti dovrà essere altresì garantita nelle giornate e negli orari di svolgimento di tornei, manifestazioni, incontri, riunioni, organizzate o patrocinate dalla amministrazione comunale.

In tal caso l'apertura e la chiusura andranno concordati di volta in volta con gli organizzatori e dovranno essere funzionali alle attività previste.

B) CUSTODIA E SORVEGLIANZA

L'affidatario è costituito custode degli impianti e come tale è tenuto alla sorveglianza, anche notturna, ed è responsabile di ogni evento che in esso si svolge; rientra nelle sue competenze e responsabilità accertare la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza ed il possesso di ogni autorizzazione di legge con riferimento alle attività e manifestazioni svolte.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza continua di personale idoneo durante tutto il periodo d'apertura degli impianti sportivi. L'affidatario dovrà verificare il regolare accesso dell'utenza, nonché sorvegliare sul regolare svolgersi delle attività, intervenendo in ogni situazione di difficoltà, prestando la necessaria assistenza e collaborazione, prevenendo ogni comportamento pericoloso o dannoso a persone o cose, impedendo atti scorretti di danneggiamento alla struttura ed ai suoi impianti nonché comportamenti non consoni ai luoghi.

L'affidatario assicurerà anche un servizio d'accoglienza ed informazione all'utenza, raccordandosi con gli enti presenti.

Gli obblighi di custodia si estendono agli arredi ed alle attrezzature sportive presenti, della cui conservazione e corretto uso l'affidatario assume piena e diretta responsabilità.

C) PULIZIA, REGOLAZIONE E MANUTENZIONE

L'affidatario dovrà garantire la perfetta pulizia dei campi da gioco, degli spogliatoi ed annessi, delle tribune, dei corridoi e di ogni altro locale o ambiente comunque inserito negli impianti oggetto di affidamento. L'affidatario assumerà la conduzione degli impianti, divenendo responsabile del loro corretto utilizzo e regolare funzionamento. Allo scopo sarà unico depositario delle chiavi d'accesso ai quadri elettrici, alla centrale termica, all'impianto antifurto, curandone la loro attivazione e disattivazione, la verifica di funzionalità, le regolazioni necessarie, provvedendo a porre rimedio ad ogni anomalia di funzionamento od esigenza di riparazione. Parimenti l'affidatario verificherà la revisione periodica degli estintori e degli altri mezzi di soccorso, ove previsti.

Tutti gli oneri connessi alle prestazioni d'ordinaria manutenzione, faranno carico esclusivamente all'affidatario, mentre quelli relativi alla manutenzione straordinaria saranno a carico della Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso sportivo, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari (ad esempio: tinteggiature dei locali, riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serrature, apparecchi sanitari e rubinetterie, pulizia caldaie, grondaie e pluviali, manutenzione pavimentazioni, verniciatura recinzioni, cura del verde e dell'impianto di illuminazione, ecc....).

Eventuali miglioramenti strutturali e/o tecnologici potranno essere realizzati previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario.

D) GESTIONE PRENOTAZIONI

L'affidatario, nel rigoroso rispetto delle norme e delle procedure fissate dall'amministrazione comunale, riceverà le prenotazioni inerenti l'uso degli impianti sportivi, tenendo un calendario aggiornato delle stesse, al fine di evitare accavallamenti e sovrapposizioni. L'affidatario assicurerà la preparazione e l'allestimento dei campi da gioco, per quanto necessario e, nei casi di manifestazioni od eventi, curerà l'installazione di impianti audio e video, di riproduzione e diffusione, fornendo le direttive ed assicurando le cautele necessarie nei confronti degli organizzatori. L'affidatario assicurerà altresì la sorveglianza degli impianti durante le manifestazioni, vigilando sul corretto uso con particolare riguardo alla rimozione di quanto installato ed all'integrale ripristino delle condizioni di funzionalità.

L'affidatario potrà utilizzare direttamente gli impianti in gestione per lo svolgimento di attività di promozione e diffusione della pratica sportiva, specie presso le fasce giovanili e/o deboli e svantaggiate della popolazione, nonché per la partecipazione a tornei organizzati da Federazioni Sportive Nazionali.

All'affidatario possono essere consentite attività complementari od affini, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, purchè non danneggino le strutture e non intralcino o limitino gli sport costituenti destinazione principale.

ART.5 – PROGETTO ATTIVITÀ'

Il progetto delle attività e manifestazioni di tipo sportivo e ricreativo predisposto dalla in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico, oggetto di monitoraggio annuale in sede di erogazione del contributo spettante, potrà essere modificato

e/o aggiornato, previo accordo con l'Amministrazione comunale.

ART. 6 – RAPPORTI ECONOMICI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri connessi alla gestione degli impianti sportivi affidati ed in particolare quelli del personale, per forniture, prestazioni di servizi, somministrazioni ed ogni altro comunque connesso, dipendente o discendente dagli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, compresi quelli per oneri fiscali, tributari, amministrativi.

Le spese relative alle utenze elettriche, di acqua e fogna, di riscaldamento e ogni altra legata al funzionamento degli impianti saranno interamente a carico dell'aggiudicatario che si impegna ad intestare a sè e/o a volturare i rispettivi contratti, subito dopo la stipula della presente convenzione.

L'Amministrazione riconoscerà a, a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, a quelle di tutte le predette utenze nonché alle spese relative alle attività di promozione sportiva di cui all'art.1 della presente convenzione, un contributo annuo onnicomprensivo nella misura massima di € _____, da versare in due rate semestrali. Ogni versamento semestrale sarà subordinato alla presentazione di apposito rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute e documentate.

L'aggiudicatario si impegna a richiedere annualmente alla Regione Basilicata la concessione di contributi per le spese di gestione e funzionamento, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 01.12.2004 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di concessione del predetto contributo regionale l'interessato avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, che provvederà alla riduzione del proprio contributo per pari importo. In caso di mancata presentazione della suddetta istanza alla Regione, l'Ente comunale applicherà una decurtazione pari al 50% del contributo comunale annuale previsto. L'affidatario avrà diritto ad acquisire interamente tutti i proventi derivanti dall'utilizzo degli impianti, secondo il suddetto *Piano tariffario*. L'affidatario avrà altresì diritto ad acquisire i proventi derivanti da attività collaterali svolte negli impianti e previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

L'affidatario dovrà garantire l'uso gratuito degli impianti alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nel caso di singole manifestazioni, nonché in caso di iniziative o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Venosa, per un massimo di dieci giorni l'anno.

ART. 7 – PRESCRIZIONI

L'affidatario ed i suoi collaboratori o incaricati o dipendenti dovranno avere un contegno improntato alla massima correttezza ed adeguato al luogo di espletamento del servizio. Allo scopo dovranno essere indossati elementi identificativi tali da permettere con immediatezza l'individuazione e la distinzione rispetto ai fruitori degli impianti.

Ogni comportamento scorretto o di danneggiamento verso la struttura e gli impianti dovrà essere tempestivamente segnalato per i provvedimenti di competenza. L'affidatario si obbliga a comunicare all'amministrazione ogni situazione insorta successivamente all'affidamento del servizio che possa, in qualsiasi modo, incidere negativamente sulla regolare esecuzione dello stesso così come la perdita di requisiti o altre situazioni ostative, con facoltà per l'ente di recedere dal rapporto, escluso ogni indennizzo verso l'affidatario.

Subito dopo la stipula della presente convenzione l'affidatario comunicherà per iscritto al Comune di Venosa il nominativo del responsabile del servizio.

Tutto il personale utilizzato nell'espletamento del servizio dovrà essere legato all'affidatario da contratti e rapporti conformi alle disposizioni normative e regolamentari. In caso di rapporto di lavoro dipendente, faranno carico all'affidatario tutti gli oneri conseguenti ed in particolare quelli per la sicurezza, la copertura previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.

ART. 8 – RISPETTO D.LGS N. 81/2008

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Allo scopo dovrà comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza. L'affidatario, nello svolgimento di tutte le prestazioni e servizi previsti nella presente convenzione, dovrà garantire l'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalle norme in materia di igiene e sicurezza, dotando tutto il personale impiegato dei necessari dispositivi di protezione, assicurando la sorveglianza sanitaria, garantendo le previste coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'ente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 9 – RISPETTO D.LGS 196/2003

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 196/2003 indicando il responsabile della privacy. In particolare, dovrà garantire l'assoluta riservatezza ed il divieto di utilizzo, a qualsiasi fine, di tutti i dati personali di cui venga a conoscenza in dipendenza del servizio affidato. Allo scopo, dovranno essere indicate le modalità di conservazione e protezione di

atti e documenti inerenti il servizio e contenenti dati degli utenti, le generalità dei propri dipendenti od incaricati che abbiano accesso agli stessi. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Ente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 10 – GARANZIE E RESPONSABILITA'

L'affidatario è unico ed esclusivo responsabile per ogni danno agli utenti del servizio, all'amministrazione comunale ovvero a terzi, comunque connesso o dipendente dal servizio espletato o che si verifichi durante od in connessione all'utilizzo degli impianti, anche se prodotto dai propri dipendenti od incaricati, mediante fatti, comportamenti o atti dolosi o colposi. L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).

Analogamente l'affidatario assume piena, diretta ed esclusiva responsabilità per ogni danno subito dai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, durante o a causa dell'espletamento dei servizi, a qualsiasi causa dovuti, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità o rivalsa.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'affidatario è tenuto a prestare idonea cauzione nella misura minima di € 10.000,00 (diecimila), attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione a ciò autorizzata o fideiussione bancaria o titoli di stato o contanti presso la ragioneria di questa amministrazione. Detta cauzione potrà essere liberamente utilizzata dall'amministrazione comunale per il risarcimento di ogni danno subito a causa di inadempimenti, ivi compresa l'esazione di penali. In ogni ipotesi di utilizzo della cauzione, l'affidatario sarà obbligato al ripristino dell'originaria consistenza entro il termine di 30 giorni.

ART. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul corretto espletamento del servizio verranno svolti ordinariamente per conto dell'amministrazione da operatori dei competenti uffici comunali e dal responsabile indicato dall'affidatario. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, il puntuale rispetto della presente convenzione. Resta facoltà di questa Amministrazione richiedere in qualsiasi

momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione.

ART. 12 – PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per solo un giorno o non sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, l'amministrazione applicherà all'affidatario una penale variabile, a seconda della gravità dell'infrazione e dell'eventuale reiterazione della stessa, da un minimo di € 100,00 sino ad un massimo di € 2.000,00.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune di Venosa avrà facoltà, previa notificazione scritta all'affidatario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'inadempiente e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Venosa potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario, nonchè sulla cauzione, senza bisogno di diffide e formalità di sorta.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita dell'eventuale deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di associazioni o società sportive, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive associazioni o società.

ART. 14 –

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La presente convenzione è identificata con il seguente CIG: _____.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Venosa ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria del foro di Melfi.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata registrata, troveranno applicazione le disposizioni legislative in materia.